SENATO DELLA REPUBBLICA

9ª COMMISSIONE

(Industria, commercio interno ed estero, turismo)

MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 1957

(54ª Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente LONGONI

INDICE

Disegni di legge:

« Istituzione di ruoli aggiunti per il personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura » **(1623-B)** (*D'iniziativa del senatore Bo*) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione con modificazioni):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 690, 691, 692, 694
BRAITENBERG, *relatore* 690, 692, 693
BUIZZA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* 692, 693
DE LUCA 692, 693

« Interpretazione e modifiche alla legge 8 luglio 1950, n. 640, sulla disciplina delle bombole per metano » **(1777)** (*D'iniziativa del deputato Valsecchi*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE 685, 690
BUIZZA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* 685, 688, 689
BUSONI 689
DE LUCA, *relatore* 686, 688, 689
ZUCCA 689

La seduta è aperta alle ore 9,40.

Sono presenti i senatori: Bardellini, Bellora, Braitenberg, Busoni, Bussi, Carmagnola, De Luca Carlo, Longoni, Montagnani, Moro, Roveda, Sartori, Tartufoli, Turani, Valenzi e Zucca.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Gervasi è sostituito dal senatore Boccassi.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio Buizza.

MORO, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa del deputato Valsecchi: « Interpretazione e modifiche alla legge 8 luglio 1950, n. 640, sulla disciplina delle bombole per metano » (1777) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Valsecchi: « Interpretazione e modifiche alla legge 8 luglio 1950, n. 640, sulla disciplina delle bombole per metano », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BUIZZA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* Il Governo ha intenzione di presentare i seguenti emendamenti, che, tuttavia, si riserva di illustrare successivamente:

All'articolo 1, al quarto comma del nuovo testo proposto in sostituzione del 2° e 3° comma dell'articolo 10, aggiungere le parole: « per

costituire uno speciale fondo riserva la cui destinazione sarà deliberata annualmente dal Comitato di cui all'articolo 12 ».

Sempre all'articolo 1, aggiungere alla fine del quinto comma del nuovo testo proposto in sostituzione del 2° e 3° comma dell'articolo 10 le parole: « Alla riscossione coattiva dei corrispettivi e delle maggiorazioni si provvede con ingiunzione dell'Intendenza di finanza della circoscrizione in cui risiede l'obbligato, secondo le norme previste dal testo unico del 14 aprile 1910, n. 639 ».

L'articolo 4, infine, andrebbe modificato, dato che il limite di 30 giorni concesso per il versamento dei corrispettivi costituisce un termine troppo breve ed esso, pertanto, dovrebbe essere portato almeno a 60 giorni.

DE LUCA, *relatore*. Onorevoli colleghi, con la legge 8 luglio 1950, n. 640, si provvide alla disciplina della circolazione e dell'uso delle bombole per metano.

L'onorevole deputato al Parlamento Valsecchi il 10 maggio 1955 propose una legge con titolo « Interpretazione e modifiche della legge 8 luglio 1950, n. 640 ».

Esponeva il proponente che il pagamento del corrispettivo a carico degli utenti di bombole per le prestazioni da parte dell'Ente Nazionale Metano, stabilite dalla legge ora detta (collaudo e revisione delle bombole; loro punzonatura; manutenzione delle valvole; sostituzione delle bombole non più adatte all'uso; ecc.) per ogni bombola detenuta, veniva ostacolato e reso incerto in ordine alla individuazione dei soggetti al pagamento a causa della «non chiara ed univoca espressione usata dal legislatore ». Da ciò, ritardi, contestazioni e liti interminabili. Da ciò — almeno in buona parte — le mancate esazioni dei contributi dall'anno 1950 in cui andò in vigore la legge, per cifre cospicue, pari a circa il 35 per cento sull'intero ammontare dei contributi stessi, e, quindi, centinaia di milioni annui. Si precisava che le incertezze e i contrasti derivano dal fatto che nell'articolo 8 della legge la parola « utenti » sembrava riferita ai consumatori del gas; al successivo articolo 10 la stessa parola « utenti » era chiaramente usata per indicare coloro che entravano in relazione di possesso con le bombole a qualsiasi titolo. Sostenevano i produttori e distributori del gas, rifacendosi all'articolo 8, che il corrispettivo per l'utenza facesse carico ai consumatori del gas, e non ai possessori delle bombole per scopi diversi. La legge, ove si eccettuino le mende di cui diremo, a noi sembrò quando fu deliberata, e sembra anche ora, chiarissima, nel senso che il contributo previsto all'articolo 10 dovesse far carico a tutti coloro che comunque venissero in possesso, a quelsiasi titolo, delle bombole, ritraendo dall'uso di esse, e non dal consumo del gas in esse contenuto, un vantaggio economico.

Il proponente indicava come una delle cause di tale interpretazione lo spostamento di una virgola nell'articolo 10, in cui si era incorsi nel pubblicare la legge sulla *Gazzetta Ufficiale*, in difformità del testo approvato dal Parlamento. Questo aveva una virgola dopo la parola « proprietari »: « Gli utenti, ancorchè proprietari, delle bombole per metano » eccetera; mentre quello pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non aveva tale virgola ed appariva, pertanto, precisamente così: « Gli utenti, ancorchè proprietari delle bombole per metano, sono tenuti per ciascuna bombola posseduta, ad un corrispettivo giornaliero per l'uso delle stesse e per i servizi previsti dalla presente legge ».

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272, del 26 novembre 1953, pagina 3942, c'è la correzione del testo pubblicato inizialmente.

Lo spirito litigioso dei cattivi pagatori scava argomenti cavillosi da ogni terreno; ma, sembra al vostro relatore che, se anche si fosse tenuto per fermo il testo inizialmente pubblicato, non si sarebbe riusciti a vedere come si potesse sostenere una tesi in stridente contrasto con lo spirito, ed anche, sì, con la dizione meno corretta della norma, cioè senza la virgola del testo effettivo, voluto dal legislatore dopo la parola « proprietari ».

Comunque, *l'errata-corrige*, di cui abbiamo fatto cenno, aveva già provveduto a ristabilire la formulazione esatta e precisa della norma stessa. Di tal che dovevasi e devesi concludere che, per l'articolo 10, gli utenti delle bombole sono i possessori di queste, indipendentemente dalla ragione giuridica che tali li costituisce. Essi, ed essi soli, sono soggetti al contributo, come hanno del resto riconosciuto le supreme magistrature dello Stato in quanto sono essi che usano delle bombole per trarne un profitto economico. Tanto la Cassazione, quanto la Corte

costituzionale hanno interpretato la legge, nonostante la mancanza della virgola e tutti i cavilli, come oggi noi la interpretiamo e come, del resto, abbiamo voluto quando la legge fu deliberata.

Che poi l'utente nel senso ora detto sia il produttore, colui che comprime, o distribuisce, o trasporta, o consuma il gas, non ha alcun rilievo. Chi risulti utente, attraverso le registrazioni di cui all'articolo 11, è tenuto al pagamento del contributo, anche se in ipotesi, oltre che utente, sia il proprietario delle bombole.

Per quanto — dopo ciò — possa apparire superflua la interpretazione autentica dell'articolo 10 in ordine alla portata della parola «utenti», io sono convinto che nell'applicazione delle leggi ogni specificazione e precisazione che valga a chiarire e rendere insofisticabile la portata di una norma non sia da ripudiare, e, pertanto, non ho difficoltà a consentire e consigliare l'approvazione, da parte del Senato, dell'articolo 2 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, che suona: « ...per utente di bombole per metano, si intende chiunque, ancorchè proprietario, possieda le bombole a qualsiasi titolo e pertanto anche chiunque produca, comprima, distribuisca, trasporti e consumi il gas ».

È chiaro, poi, che il consumatore occasionale, in genere, non possa considerarsi utente delle bombole nel senso indicato nell'articolo 10, se non sia a sua volta iscritto nel libro degli utenti; perchè quello speciale Comitato, che con la legge del 1950 fu creato, tra le sue principali mansioni ha quella di tenere il registro dei possessori di bombole, traendo dal registro ragione e argomento per il contributo stabilito nella stessa legge.

Il disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati, all'articolo 1 dispone che al 2° e al 3° comma dell'articolo 10 della legge 8 luglio 1956, n. 640, sono sostituiti i seguenti:

« Il corrispettivo suddetto deve essere pagato trimestralmente entro il quindicesimo giorno dalla data della comunicazione dell'ammontare dovuto, fatta dall'Ente nazionale idrocarburi all'utente ».

« Gli utenti che non adempiano a tale obbligo entro il termine predetto, sono tenuti al pagamento del corrispettivo maggiorato di una somma a titolo di indennizzo, pari ad un quarto dell'importo del corrispettivo stesso, oltre gli interessi di mora nella misura del cinque per cento in ragione di anno.

« Qualora il pagamento del corrispettivo avvenga entro quindici giorni dalla scadenza del termine fissato al 2° comma, la maggiorazione è ridotta della metà.

« Gli importi della maggioranza affluiscono al fondo di cui all'articolo 13. ».

All'articolo 13 della legge è previsto che i corrispettivi debbano affluire a un fondo, che deve essere destinato appunto da parte del Comitato di sorveglianza dell'amministrazione dell'Ente Metano, alla punzonatura delle bombole e a tutti i servizi inerenti alla sicurezza, alla assicurazione, eccetera. Quindi, questo fondo ha una destinazione specifica voluta dal legislatore; con la chiara, necessaria conseguenza che esso sia commisurato alle necessità e alle esigenze di tale servizio.

Pare, pertanto, che il rapporto tra Ente ed utenti sia prevalentemente di natura privatistica, pur se ci siano innegabili riflessi pubblicistici, in quanto con quei fondi si provvede oltre che agli interessi degli utenti, anche alla tutela e all'incolumità dei cittadini.

Il disegno di legge intende anche costituire un privilegio per i crediti contro gli utenti, e prosegue, infatti, sempre all'articolo 1, ultimo capoverso:

« I crediti per i corrispettivi e per le maggiorazioni sono assistiti dal privilegio sulla generalità dei mobili ». Questa norma è del tutto nuova, ma al vostro relatore sembra opportuna.

Il Governo, al quarto comma del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, propone di aggiungere il seguente emendamento: « per costituire uno speciale fondo di riserva la cui destinazione sarà deliberata annualmente dal Comitato di cui all'articolo 12 ».

Il vostro relatore crede di dover sottoporre alla vostra considerazione, onorevoli Senatori, che, mentre gli interessi moratori non possono valere in nessun modo a determinare un carattere di pena alla relativa corresponsione per il tempo della mora, l'aumento di un quarto del corrispettivo potrebbe anche essere considerato come una pena pecuniaria, in cui si incorrerebbe per il solo fatto della mora.

Nè varrebbe — se così dovesse concludersi — ad avviso del vostro relatore, adoperare la parola « indennizzo » in luogo della parola « penalità » od altra equivalente.

Sotto questo profilo, potrebbe appalesarsi utile eliminare tale aumento, limitandosi ai soli interessi del 5 per cento ad anno per il periodo della mora. Così sarebbero anche eliminati i dubbi in ordine alla sede di approvazione della legge 8 luglio 1950. Si è fatto osservare infatti: se voi sancite l'obbligo del versamento delle somme a titolo di penalità all'erario dello Stato, voi venite a porre in essere una specie di contributo obbligatorio, una specie di tributo. E allora si è adombrato il dubbio che non sarebbe la 9ª Commissione in sede deliberante competente ad erogare questa legge, ma sarebbe stato necessario portarla in Aula. Ma, se io non erro, il Regolamento del Senato dispone che alle Commissioni sono sottratte quelle determinate materie stabilite dal Regolamento stesso; e fra queste l'imposizione di tributi non c'è. Parrebbe che altrettanto non fosse per il Regolamento della Camera dei deputati.

Comunque, per essere più sicuri, a me parrebbe miglior consiglio emendare il disegno di legge trasmesso dalla Camera, eliminando la maggiorazione del corrispettivo, così:

« Il corrispettivo suddetto deve essere pagato trimestralmente entro il quindicesimo giorno dalla data della comunicazione dell'ammontare dovuto, dall'Ente Nazionale Idrocarburi, all'utente ». Confesso candidamente che non saprei precisare ora se l'Ente Metano sia un organismo dipendente dall'E.N.I., o se sia stato assorbito dall'E.N.I.

BUIZZA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Tale Ente è gestito dal l'E.N.I., attraverso un Comitato previsto dalla legge.

DE LUCA, *relatore*. Se l'Ente come tale esiste ancora, è indifferente che noi parliamo dell'E.N.I. o dell'Ente Nazionale Metano; vuol dire che sarà l'E.N.I. a fare la comunicazione per conto del suo gestito.

BUIZZA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Nel disegno di legge in questione si fa riferimento alla legge 1950, n. 640.

DE LUCA, *relatore*. Ma nel 1950 l'E.N.I. non esisteva. Comunque, se il Governo ci assicura che esiste l'Ente Nazionale Metano, io sarei dell'opinione di modificare in questo senso la legge e, invece, di dire Ente Nazionale Idrocarburi, dire Ente Nazionale Metano; vuol dire che se, invece, per disposizione di legge l'Ente Nazionale Metano fosse stato assorbito dall'E.N.I., faremmo la figura di avere ignorato questa disposizione, ma non avremmo messo un Ente, che ha la sorveglianza, nella condizione di diventare un ente esecutivo, il che mi sembrerebbe un po' contraddittorio.

E pertanto il comma in esame potrebbe essere modificato così:

« Gli utenti che non adempiano a tale obbligo, sono tenuti al pagamento degli interessi di mora nella misura del 5 per cento in ragione di anno. Anche tali interessi affluiscono al fondo di cui all'articolo 13. I crediti per i corrispettivi e per gli interessi eventuali, sono assistiti dal privilegio sulla generalità dei mobili ».

« Alla riscossione coattiva dei corrispettivi e degli eventuali interessi di mora, si provvede con ingiunzione dell'Intendente di Finanza della circoscrizione in cui risiede l'obbligato, secondo le norme previste dal Testo Unico 14 aprile 1910, n. 639 ».

Osservava il proponente della legge in esame — ed il rilievo è in tutto esatto — che essendosi introdotto, con un emendamento aggiuntivo, un articolo 6-*bis* nel testo del disegno di legge, da parte della 9ª Commissione del Senato del tempo, in sede deliberante, divenuto poi l'articolo 7, la numerazione degli articoli successivi al 7° si spostò di un'unità in aumento, e così gli articoli dal 7 in su divennero gli articoli dall'8 in su. Mi pare di essere stato abbastanza chiaro: si inserì, insomma, un articolo aggiunto che poi, in sede di coordinamento, spostò di un'unità in aumento la numerazione.

Deliberandosi l'articolo 10, divenuto poi per il coordinamento formale l'articolo 11, si omise di modificare il richiamo a due articoli precedenti, l'8° e il 9°, che evidentemente erano diventati il 9° e il 10°. E così l'articolo 11 ne risultò svisato e di interpretazione incerta. Occorre, quindi, correggere la svista, ed a ciò

soccorre l'articolo 3 del disegno di legge in discussione.

Ove l'onorevole Commissione acceda alle proposte del relatore in ordine alla modificazione del disegno di legge approvato dalla Camera per quel che riguarda la soppressione della maggiorazione del corrispettivo in dipendenza della mora, occorrerà sopprimere anche l'intero articolo 4; il quale, invece, resterebbe nella sua formulazione integrale ove la Commissione decidesse di dover mantenere la maggiorazione di un quarto del corrispettivo non pagato nel termine.

In questo caso, restando esso articolo 4 nella formulazione votata dalla Camera dei deputati, il vostro relatore non avrebbe alcuna difficoltà a consentire nell'emendamento all'articolo stesso che propone il rappresentante del Governo, e cioè che il limite di trenta giorni concesso per il versamento dei corrispettivi scaduti e non pagati fosse portato ad almeno sessanta giorni.

Entro questo quadro il vostro relatore propone l'approvazione del disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati, con gli emendamenti che potranno essere deliberati dalla Commissione.

BUSONI. Mi sembra che dalla relazione siano emersi quattro punti essenziali: 1) che non sappiamo se l'Ente che è indicato nella legge precedente, a cui si riferisce il presente disegno di legge, esista, o meno, e neppure il rappresentante del Governo ha saputo, in definitiva, darci precisazioni; 2) che c'è una questione di imposizione di tributi, per la quale non sappiamo se la Commissione è competente a decidere. Questi come elementi di carattere principale. 3) V'è poi l'instaurazione di un tributo; è una questione di fatto inserita nella legge; 4) Tale tributo è destinato a un fondo di riserva di cui si deve stabilire la destinazione, perchè non è indicata una destinazione certa. Quindi noi andremmo a far pagare dei tributi che non sappiamo a che cosa dovranno servire. Tali questioni non possono non essere suscettibili di gravi perplessità; ritengo, pertanto, che sarebbe opportuno, anche in attesa di precisazioni in merito da parte del Governo, rinviare la discussione del disegno di legge.

DE LUCA, *relatore*. Mi associo a quanto ha detto il senatore Busoni, ma vorrei anche osservare che, in merito all'estensione di questo contributo, è possibile riferirsi all'articolo 8 della legge 8 luglio 1950, n. 640, che parla molto chiaro.

BUIZZA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Per l'applicazione della legge 8 luglio 1950, n. 640, si sono costituiti uffici appositi per la verifica e la punzonatura delle bombole stesse. Quindi i produttori del metano e i distributori di bombole sono tenuti a ricevere dagli utenti le bombole vuote munite di punzonatura qualunque sia il loro stato di manutenzione...

ZUCCA. In verità la parola « utenti » viene nella legge del 1950 adoperata con due diversi significati; quindi, occorrerà arrivare, di comune accordo, a correggere anche tale stortura, che esiste.

BUIZZA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Aggiungerò che quando si è trattato del disegno di legge in discussione il Ministro del tesoro voleva che la maggiorazione del contributo per il ritardo nel pagamento venisse devoluta al bilancio dello Stato e andasse versata, quindi, alle casse dello Stato. Tuttavia, poichè in realtà tale maggiorazione assume la forma di una pena pecuniaria, e quindi di un tributo, si è suggerito da parte del Ministero del tesoro l'emendamento all'articolo 1 da me comunicato ed inteso ad aggiungere alla fine del quarto comma le parole: « per costituire uno speciale fondo di riserva la cui destinazione sarà deliberata annualmente dal Comitato di cui all'articolo 12 ». Poichè il Comitato è costituito anche da rappresentanti del Ministero del tesoro, si è ragionato nel seguente modo: annualmente, quando il Comitato dovrà fissare la destinazione di tale maggiorazione, esso la destinerà al Tesoro.

ZUCCA. E se per caso deliberasse in una altra maniera?

BUIZZA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Il Ministero del tesoro è del parere che la maggiorazione affluisca alle Casse dello Stato attraverso il Comitato costituito con la legge del luglio 1950

e si è dichiarato, in linea di massima, contrario alla richiesta modifica del quarto comma, dato che nel Comitato, che deve deliberare sulla destinazione del fondo, la rappresentanza statale è in minoranza.

La questione con il Ministero del tesoro va approfondita per cercare una soluzione che soddisfi l'Amministrazione. Non ho, quindi, nessuna difficoltà ad aderire alla proposta di rinvio, perchè il disegno di legge possa essere ulteriormente esaminato, e sia possibile venire in possesso di altri elementi sui punti ancora dubbi e controversi.

PRESIDENTE. Poichè nessuno si oppone alla proposta di rinvio ad altra seduta, avanzata dal senatore Busoni, ed alla quale hanno aderito il relatore e il rappresentante del Governo, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa del senatore Bo: « Istituzione di ruoli aggiunti per il personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura » (1623-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Bo: « Istituzione di ruoli aggiunti per il personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BRAITENBERG, *relatore*. La nostra Commissione ha a suo tempo approvato in sede deliberante questo disegno di legge che, però è stato dalla Camera dei deputati modificato in alcuni punti.

Modificazione davvero sostanziale è quella apportata all'articolo 1, nel quale l'istituzione dei ruoli aggiunti, anzichè essere facoltativa, è diventata obbligatoria. Le altre modificazioni apportate al disegno di legge sono, invece, da considerarsi piuttosto formali, perchè riguardano: la denominazione dei posti e gradi nella nuova nomenclatura, fissata in applicazione alla legge delega. Analogamente a quanto stabilito per gli impiegati dello Stato, vengono istituite quattro categorie:

personale direttivo: secondo le varie funzioni di caporeparto, vicecaporeparto, primo segretario, segretario, e vice segretario;

personale di concetto: capo ragioniere, primo ragioniere, ragioniere e vice ragioniere;

personale esecutivo: archivista capo, primo archivista, archivista, applicato, alunno d'ordine;

personale ausiliario: usciere capo, usciere, inserviente.

A queste nuove denominazioni sono inspirate le modifiche che la Camera dei deputati ha apportato agli articoli 7 e 8 della legge. Dovremmo, però, apportare, una modifica, la quale, secondo me, e anche secondo gli organi ministeriali, sarebbe necessaria, nell'articolo 4, secondo comma, là dove è detto: « Per il collocamento nei ruoli aggiunti del personale ausiliario si può prescindere dal titolo di studio ». Si tratta, infatti, di un errore materiale, perchè per il personale ausiliario, secondo la nuova tabella che corrisponde a capo usciere, usciere e inserviente, non è mai previsto il titolo di studio; le parole « personale ausiliario » dovrebbero, pertanto essere sostituite dalle parole: « personale esecutivo ».

Per quanto riguarda la modifica all'articolo 1 apportata dalla Camera dei deputati, qualcuno potrebbe obiettare che il fatto di rendere obbligatoria l'istituzione dei ruoli aggiunti costituirebbe un'interferenza all'autonomia delle Camere di commercio. Mi permetto in proposito far presente che di vera autonomia delle Camere di commercio non si può parlare, dato che le stesse non sono allo stato delle cose nemmeno libere di scegliere il loro segretario, il loro ragioniere capo, e via dicendo, e devono servirsi del personale di ruolo statale. Solo la auspicata nuova legge sulle Camere di commercio potrà restituire la libertà e l'autonomia alle Camere di commercio, che oggi veramente ancora non esistono.

Recentemente il Parlamento ha approvato altre leggi senza tener conto del principio di autonomia delle Camere di commercio e, anzi, sono stati loro imposti oneri anche gravosi,

come, per esempio, l'obbligo di assumere nuovo personale; mi riferisco, per esempio, alla legge sull'artigianato ed a quella sulla pubblicazione dei protesti cambiari. Per quale ragione ora dovremmo essere così scrupolosi al punto di non voler rendere obbligatoria l'istituzione di ruoli aggiunti, quando si tratta di sistemare personale, che da dieci, quindici anni presta servizio presso le Camere di commercio, che riceve già oggi un trattamento economico non inferiore a quello delle tabelle, e che deve essere sistemato secondo la sua giusta aspirazione? Io vi posso assicurare che mi sono pervenute numerosissime sollecitazioni per la attuazione di questo disegno di legge atteso da anni dal personale in servizio provvisorio presso le Camere di commercio, e ho ricevuto persino alcune sollecitazione da parte delle Camere di commercio stesse, Vorrei anche osservare che la legge statale sulla quale si basa il presente disegno di legge, cioè la legge sui ruoli speciali transitori del personale dello Stato, è stata successivamente estesa anche al personale dei Comuni e delle Provincie.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo adesso alla discussione degli articoli modificati dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

Presso le Camere di commercio, industria ed agricoltura sono istituiti, con deliberazione della Giunta, ruoli aggiunti ai ruoli organici del personale delle carriere direttive, di concetto, esecutive e del personale ausiliario.

Poichè nessuno domanda di parlare lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Art. 2.

Nei ruoli aggiunti di cui all'articolo 1 saranno collocati i dipendenti non di ruolo, con qualsiasi denominazione, in servizio presso le Camere alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali abbiano compiuto o compiano un periodo di servizio lodevole ed ininterrotto di sei anni, con le mansioni proprie della categoria di impiego cui sono assegnati alla data predetta.

Per il collocamento nei ruoli aggiunti predetti è necessario il possesso di tutti i requisiti, ad eccezione del limite massimo di età, prescritti per la nomina nei corrispondenti ruoli organici, con l'applicazione delle particolari norme vigenti, anche di carattere eccezionale e transitorio, riguardanti il titolo di studio.

Ai fini del compimento del sessennio indicato nel primo comma del presente articolo, il periodo di servizio prestato in categoria inferiore è computato per metà.

Il periodo di servizio indicato nel primo comma per il collocamento nei ruoli aggiunti è ridotto a due anni per gli ex combattenti, per le vedove e gli orfani di guerra, nonchè per le categorie comunque equiparate.

Faccio presente che a questo articolo la Camera dei deputati ha introdotto una modifica puramente formale nel primo comma nel senso che in luogo delle parole: « alla data della presente legge » si devono leggere le altre: « alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Metto ai voti il primo comma dell'articolo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'intero articolo 2.

(*È approvato*).

Do lettura degli articoli 3, 4, 5 e 6 che sono rimasti invariati.

Art. 3.

Per ottenere il collocamento nei ruoli aggiunti gli interessati debbono presentare domanda all'amministrazione da cui dipendono, non oltre due mesi dalla data della deliberazione di cui all'articolo 1, qualora abbiano, a tale data, già compiuto il periodo di servizio prescritto.

Per coloro che non abbiano ancora compiuto detto periodo, la domanda deve essere presentata non oltre due mesi dal compimento del periodo medesimo.

Art. 4.

I dipendenti non di ruolo, che non siano in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti per il collocamento nel ruolo aggiunto corrispondente alla categoria di impiego non di ruolo cui appartengono, possono ottenere il collocamento in ruolo aggiunto di categoria inferiore, qualora posseggano tutti i relativi requisiti.

Per il collocamento nei ruoli aggiunti del personale ausiliario si può prescindere dal titolo di studio.

Coloro i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, avevano i requisiti per ottenere il collocamento nei ruoli aggiunti ed hanno ottenuto la nomina in un ruolo organico, possono chiedere, entro due mesi dalla data della deliberazione di cui al precedente articolo 1, il collocamento nei ruoli aggiunti.

BUIZZA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* Il disegno di legge del senatore Bo, nel testo approvato dal Senato, conteneva ancora le dizioni riferentisi alle gerarchie stabilite dal decreto del 1923 sullo stato giuridico dei dipendenti dall'Amministrazione dello Stato. La Camera dei deputati nel suo successivo esame ha introdotto delle modificazioni le quali tendevano ad aggiornare il testo alla organizzazione di carriera, di categoria e di qualifica, secondo la riforma burocratica in corso di attuazione; senonchè parecchie forme verbali sono sfuggite. Così, per esempio, all'articolo 4, secondo comma, non si è proceduto alla sostituzione delle parole « personale ausiliario » con le altre « personale esecutivo ». Non so se, quindi, sia sufficiente mettere a verbale una precisazione che in realtà si tratta di personale esecutivo.

DE LUCA. A mio avviso la questione potrebbe essere risolta con una semplice dichiarazione, e senza procedere ad una deliberazione, dato che si tratta di correggere un errore, cioè di sostituire una parola più propria a una parola impropria.

PRESIDENTE. Ritengo che, per ovvie ragioni, sarà opportuno procedere ad una deliberazione su questo punto.

BRAITENBERG, *relatore*. Propongo allora che nel secondo comma dell'articolo 4 le parole « personale ausiliario » siano sostituite dalle altre « personale esecutivo ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto del relatore.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'intero articolo 4, quale risulta dopo la modifica introdotta.

(*È approvato*).

Art. 5.

Il collocamento nei ruoli aggiunti è disposto secondo l'ordine risultante dalla data di assunzione. A parità di tale data si osserva l'ordine delle preferenze stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive variazioni. Tale collocamento decorre dal 1° maggio 1948 per coloro i quali abbiano già compiuto il periodo di servizio prescritto, e, negli altri casi, dalla data di compimento del periodo medesimo.

Art. 6.

Per i dipendenti collocati nei ruoli aggiunti si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti sullo stato giuridico ed economico, nonchè sul trattamento di quiescenza, dei dipendenti di ruolo.

L'articolo 7, al quale la Camera dei deputati ha apportato delle modifiche, è così formulato:

Art. 7.

Gli impiegati collocati nei ruoli aggiunti, i quali abbiano compiuto in questi ruoli il prescritto periodo di servizio, sono ammessi a partecipare rispettivamente agli esami di concorso e di idoneità previsti dalle norme vigenti per le promozioni alle qualifiche di vice

caporeparto, per la categoria del personale della carriera direttiva, di primo ragioniere, per la categoria del personale della carriera di concetto, di archivista, per la categoria del personale della carriera esecutiva.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do ora lettura dell'articolo 8 che la Camera dei deputati ha modificato nel primo comma:

Art. 8.

Salva l'osservanza delle disposizioni per le assunzioni degli invalidi di guerra, i posti disponibili nei gradi iniziali dei ruoli organici del personale ausiliario sono conferiti al personale dei ruoli aggiunti, nell'ordine in cui è collocato in questi ruoli, semprechè ne sia ritenuto meritevole, a giudizio insindacabile della Giunta camerale.

Con le modalità previste nel precedente comma è conferito al personale dei ruoli aggiunti della categoria del personale ausiliario un terzo dei posti disponibili nel grado iniziale dei corrispondenti ruoli organici di detta categoria.

BRAITENBERG, *relatore*. Questo articolo fissa le nuove denominazioni per la VIII, IX, X e XI categoria, indicate nell'articolo 7. Il legislatore voleva che coloro i quali avevano già prestato servizio nei ruoli aggiunti, fossero ammessi a partecipare ai concorsi sempre ai secondi posti della rispettiva carriera.

BUIZZA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Quando il presente disegno di legge è stato discusso alla Camera dei deputati, v'erano maggiori incertezze di quelle che non vi siano oggi. Ad ogni modo il Ministero per l'industria e il commercio ha esaminato gli emendamenti introdotti dalla Camera dei deputati, e sostanzialmente li ha riconosciuti esatti; però proporrebbe questa nuova dizione per il secondo comma dell'articolo 8 che sarebbe quella corrispondente alle vigenti disposizioni in materia di promozioni:

« Gli impiegati collocati nei ruoli aggiunti, i quali abbiano compiuto in questi ruoli il prescritto periodo di servizio, sono ammessi a partecipare rispettivamente agli esami di concorso e di idoneità per le promozioni a capo reparto della carriera direttiva, a vice capo ragioniere della carriera di concetto e al concorso per esami per la promozione a primo archivista della carriera esecutiva nei ruoli organici corrispondenti ».

BRAITENBERG, *relatore*. La modificazione proposta dal rappresentante del Governo è di carattere sostanziale, perchè con essa, anzichè ammettere gli impiegati collocati nei ruoli aggiunti ai concorsi solo per i secondi posti nelle rispettive carriere, daremmo loro, in tal modo, diritto di partecipare ai concorsi per i primi posti delle carriere. Attraverso i contatti presi con i rappresentanti delle Camere di commercio mi sono convinto che costoro sarebbero d'accordo anche col testo che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati. Ritengo, quindi, che non sia il caso di modificare il testo trasmessoci anche nel proposito di migliorarlo ulteriormente; tanto più quando, per quanto mi consta, nessuno ha richiesto di essere ammesso a concorsi per i primi posti.

DE LUCA. Sarei della stessa opinione del relatore per una ragione di giustizia: tali impiegati, infatti, vengono già ad essere favoriti essendo introdotti in un ruolo senza concorso in ragione soltanto del decorso del tempo e del servizio prestato; mentre vi sono le legittime aspettative da parte di coloro che, invece, hanno partecipato ai concorsi.

BUIZZA. *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Non insisto sull'emendamento.

BRAITENBERG, *relatore*. A mio avviso, invece, al secondo comma dell'articolo 8, dovrebbe essere apportata una modificazione di molto meno ampia portata, nel senso di sostituire alle parole: « grado iniziale » le altre: « qualifica iniziale »; avanzo anzi formale proposta di emendamento in tale senso.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo comma dell'articolo 8 di cui è stata data lettura, nel testo emendato dalla Camera dei deputati.

(*È approvato*).

Metto ai voti la modifica proposta dal relatore al secondo comma, intesa a sostituire le parole: « grado iniziale » con le altre: « qualifica iniziale ».

(*È approvata*).

Metto ai voti il secondo comma dell'articolo 8 quale risulta modificato:

Con le modalità previste nel precedente comma è conferito al personale dei ruoli aggiunti della categoria del personale ausiliario un terzo dei posti disponibili nella qualifica iniziale dei corrispondenti ruoli organici di detta categoria.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 8 nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do infine lettura dell'articolo 9, su cui la Camera dei deputati non ha apportato alcuna modifica:

Art. 9.

Per quanto non è previsto dalla presente legge si applicano, ove possibile, le norme vigenti in materia di ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato.

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 11,30.

Dott MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari